



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

DECRETO N. 5 DEL 15.01.2015

OGGETTO: INDIZIONE, NEL COLLEGIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO, DELLE ELEZIONI DI UN COMPONENTE ELETTIVO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI IN SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DICHIARATO DECADUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI gli articoli 71 (*Il Consiglio delle Autonomie locali*) e 72 (*Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali*) dello Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 “*Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali*” e ss.mm.ii. che, all’articolo 2, prevede che il CAL è composto di venti membri: otto componenti di diritto (i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse); dodici rappresentanti degli Enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo;

VISTO l’articolo 3, comma 3, della l.r. 41/2007, in virtù del quale i collegi elettorali sono:

- il Collegio della Provincia dell’Aquila, con quattro seggi;
- il Collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;
- il Collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;
- il Collegio della Provincia di Pescara, con due seggi;

VISTO l’articolo 6, commi 4 e 4 bis, della l.r. 41/2007, ai sensi del quale:

- il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente elettivo dichiarato decaduto, il primo dei non eletti nel Collegio per il quale si è verificata la vacanza, che resta in carica fino alla scadenza dell’organo;
- qualora non sia possibile procedere alla nomina del componente elettivo dichiarato decaduto, il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla decadenza, indice le elezioni nel Collegio per il quale si è verificata la vacanza e procede alla nomina del nuovo componente elettivo del CAL;

VISTI i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio regionale:

- n. 103 del 13 dicembre 2011 con cui, ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 41/2007, sono state indette le elezioni dei componenti elettivi del CAL;
- n. 7 del 22 maggio 2012 con cui, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 41/2007, sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali;



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

- n. 60 del 10 dicembre 2013 con cui, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 41/2007, è stata dichiarata la decadenza del Signor Luciano Monticelli da componente elettivo del CAL per l'intervenuta cessazione del medesimo dalla carica di Sindaco del Comune di Pineto (TE);
- n. 61 del 12 dicembre 2013 con cui è stata rinviata l'indizione delle elezioni nel Collegio della Provincia di Teramo per la sostituzione del componente elettivo del CAL dichiarato decaduto a successivo decreto da adottare all'esito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 202 del 16 dicembre 2010 recante "L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 – Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali - Articolo 3, comma 5" che ha approvato le "Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali" come da ultimo modificate con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 53 del 22 marzo 2012;

VISTI gli articoli 8, 9, 10 e 11 delle "Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali" e ss.mm.ii., ai sensi dei quali:

- l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni è preceduta da una intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e i Presidenti delle Province mirata alla definizione degli aspetti organizzativi;
- le elezioni si svolgono presso la sede del Consiglio provinciale di ciascun collegio elettorale; sulla base dell'intesa con i Presidenti delle Province, il decreto di indizione può individuare più sezioni elettorali per ciascuna circoscrizione;
- le funzioni relative all'allestimento e alla vigilanza delle Sezioni elettorali sono svolte dalle Amministrazioni provinciali secondo quanto stabilito nell'intesa; le Sezioni elettorali sono allestite a partire dalle ore 14.00 del giorno precedente a quello delle elezioni;
- le elezioni si svolgono nel giorno fissato dal decreto di indizione dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

PRESO ATTO dell'intesa raggiunta tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Provincia di Teramo con note prot. n. 20345/PRES-02 del 30/09/2014 e n. 308869 del 10/12/2014, mirata alla definizione degli aspetti organizzativi delle elezioni;

VISTI, inoltre, gli articoli 2, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 2, delle "Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù delle citate disposizioni, occorre procedere, nel Collegio della Provincia di Teramo, all'indizione delle elezioni del componente elettivo del Consiglio delle Autonomie Locali in sostituzione del componente dichiarato decaduto;



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

DECRETA

- ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, della l.r. 41/2007, sono indette, nel Collegio della Provincia di Teramo, le elezioni del componente elettivo del Consiglio delle Autonomie Locali in sostituzione del componente dichiarato decaduto;
- le elezioni si svolgeranno secondo le disposizioni della l.r. 41/2007 e delle *“Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali”* e ss.mm.ii.;
- le votazioni avranno luogo sabato **23 maggio 2015**, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, presso la Sezione elettorale allestita nella sede del Consiglio provinciale di Teramo, in Via Giannina Milli, 2;
- il presente decreto è comunicato:
 - ai Sindaci dei comuni non capoluogo della Provincia di Teramo ai fini della successiva comunicazione ai consiglieri comunali e della pubblicazione sull'Albo pretorio di ciascun Comune almeno 30 giorni prima delle elezioni;
 - al Presidente della Provincia di Teramo ai fini dell'allestimento e della vigilanza della sezione elettorale;
- entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURAT del presente decreto, i Sindaci dei comuni non capoluogo di provincia inoltrano la propria candidatura alla Presidenza del Consiglio regionale (Allegato A alle *“Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali”* e ss.mm.ii.);
- entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, i Sindaci dei comuni non capoluogo della Provincia di Teramo inviano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'elenco aggiornato dei consiglieri comunali del proprio Comune (Allegato C alle *“Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali”* e ss.mm.ii.).

Giuseppe Di Pangrazio

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2007, N. 41

”ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI”

(Coordinata con le leggi regionali di modifica 4.8.2009, n. 12, 13.01.2012, n. 3, 23.07.2012, n. 35 e 07.06.2013, n. 15)

Indice

Art. 1 Istituzione e finalità

Art. 2 Composizione

Art. 3 Nomina dei componenti di diritto ed elezione dei membri elettivi

Art. 4 Diritto di voto

Art. 5 Nomina e insediamento

Art. 6 Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga

Art. 7 Delega

Art. 8 Organizzazione e funzionamento

Art. 8-bis Modalità di elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

Art. 9 Rimborso spese

Art. 10 Attività consultiva

Art. 11 Iniziativa legislativa e attività propositiva

Art. 12 Procedure per l'acquisizione del parere

Art. 13 Concertazione

Art. 14 Norma transitoria

Art. 15 Abrogazione della L.R. 18.4.1996, n. 21

Art. 16 Norma finanziaria

Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione e finalità

1. La presente legge istituisce il Consiglio delle Autonomie locali, successivamente denominato CAL, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali in attuazione degli articoli 71 e 72 dello Statuto della Regione Abruzzo.
2. Il Consiglio delle Autonomie garantisce la partecipazione e la consultazione degli enti locali nei processi decisionali di loro interesse e verifica l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.

Art. 2

Composizione

1. Il CAL è composto di venti membri.
2. Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse.
3. Fanno parte altresì del CAL i rappresentanti degli enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo, con le modalità di cui all'art. 3.
4. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i Consiglieri regionali firmatari e relatori dei provvedimenti all'esame del CAL, nonché i Presidenti dell'Associazione dei Comuni d'Italia (ANCI) dell'Unione Province Italiane (UPI), dell'Unione nazionale delle comunità degli enti montani (UNCHEM), dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e della Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie).

Art. 3

Nomina dei componenti di diritto ed elezione dei membri elettivi

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale con il decreto di cui all'art. 5.
2. I componenti di cui all'art. 2, comma 3, sono eletti dai Consiglieri comunali, esclusi quelli dei Comuni capoluogo di Provincia, riuniti nei collegi elettorali, nel numero di rappresentanti per ciascun collegio indicati al comma 3.
3. I collegi elettorali sono:
 - a) il Collegio della Provincia dell'Aquila, con quattro seggi;
 - b) il Collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;
 - c) il Collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;
 - d) il Collegio della Provincia di Pescara, con due seggi.
4. Le elezioni di cui al comma 2 sono indette con decreto del Presidente del Consiglio regionale a partire dai trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'organo e non oltre i trenta giorni successivi, e si svolgono entro i novanta giorni successivi alla indizione presso la sede del Consiglio Provinciale di ciascun collegio elettorale.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità e i criteri per lo svolgimento delle elezioni e per la sottoscrizione e presentazione delle candidature. Nel decreto d'indizione delle elezioni possono essere individuate più sezioni elettorali per ciascuna circoscrizione e il Sindaco più giovane di età che assume le funzioni di Presidente del collegio

elettorale; l'organizzazione dello svolgimento delle assemblee elettorali è posta in capo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

6. Le candidature sono inoltrate alla Presidenza del Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dal decreto di indizione di cui al comma 4, corredate da almeno 30 firme di aventi diritto al voto di cui al comma 2.
7. Le elezioni sono valide con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto.

Art. 4 Diritto di voto

1. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.
2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani d'età.
3. Del procedimento elettorale è redatto verbale, successivamente depositato in originale presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 5 Nomina e insediamento

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 nonché dei risultati delle elezioni di cui all'art. 3, con proprio decreto, nomina i componenti il CAL. Il decreto è comunicato al Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta di insediamento del CAL.
3. Le sedute successive sono convocate dal Presidente del CAL il quale presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento del CAL, di cui all'art. 8.

Art. 6 Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga

1. Il CAL dura in carica cinque anni a far data dalla seduta di insediamento.
2. I componenti del CAL sono rinnovati alla scadenza del quinquennio secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 3, e restano in carica fino alla seduta di insediamento.
3. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.
4. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti del Collegio per il quale si è verificata la vacanza, che resta in carica fino alla scadenza dell'organo.
- 4-bis. Qualora non sia possibile procedere alla nomina del componente elettivo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla decadenza del componente elettivo, indice le elezioni nel Collegio per il quale si è verificata la vacanza e procede alla nomina di cui all'articolo 5.
5. Fino alla reintegra dei componenti elettivi, il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4.

Art. 7 Delega

1. I componenti del CAL, di cui all'art. 2, possono in via generale o di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti.

Art. 8 Organizzazione e funzionamento

1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale.
- 1-bis. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla presente legge.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere le consultazioni delle generalità degli enti locali, sono disciplinate da un Regolamento interno approvato dal CAL a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 71, comma 3, dello Statuto regionale.
3. La proposta di Regolamento, prima dell'approvazione, è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.
4. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL mettendo a disposizione la sede di riunione e gli uffici.
- 4-bis. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale mette a disposizione del Consiglio regionale le risorse umane occorrenti al funzionamento del CAL mediante la riduzione della propria dotazione organica, esistente alla data di entrata in vigore del presente comma, di un'unità di personale di categoria C1, con contestuale incremento della dotazione organica del Consiglio regionale di pari unità.

4-ter. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2012- 2014, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.

4-quater. Con il trasferimento della dotazione organica la Giunta trasferisce sul bilancio pluriennale di previsione 2012- 2014 del Consiglio regionale le corrispondenti risorse finanziarie.

4-quinquies. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio.

Art. 8-bis

Modalità di elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i propri componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto da un Vice Presidente e un Segretario.
2. Nella prima seduta assume la presidenza il componente più anziano di età; funge da segretario il più giovane di età.
3. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
4. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
5. L'elezione del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
6. L'elezione del Segretario avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti, a parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 9

Rimborso spese

1. Al Presidente ed ai componenti del CAL è corrisposto per ogni giornata di seduta il rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede istituzionale del Comune o della Provincia di appartenenza.

Art. 10

Attività consultiva

1. Il CAL esprime parere obbligatorio:
 - a) sui progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed Enti locali;
 - b) sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari e sulla relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;
 - c) sull'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
 - d) su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;
 - e) nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dello Statuto.
2. Il CAL esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità dei cui all'articolo 12.
3. Nei casi in cui esercita le funzioni di cui al presente articolo, il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti.

Art. 11

Iniziativa legislativa e attività propositiva

1. Il CAL, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 10:
 - a) esercita l'iniziativa legislativa in attuazione dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale;
 - b) formula motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti locali;
 - c) presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti locali;
 - d) nomina e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;
 - e) indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie e può ricorrere al Collegio per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità con questo di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali;
 - f) propone alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere c), d) ed e), il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del proprio regolamento, garantisce al CAL la tempestiva informazione e trasmissione degli atti.

3. Il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera b) e a maggioranza assoluta dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f).
4. Per la nomina di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie di cui al comma 1, lett. e), il CAL delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta nelle successive.

Art. 12

Procedure per l'acquisizione del parere

1. L'iniziativa per l'acquisizione del parere del CAL spetta al Consiglio e alla Giunta regionale che lo richiedono, rispettivamente, secondo le disposizioni del regolamento interno e modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa.
2. Il parere di cui al comma 2 dell'articolo 10 è richiesto da almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale.
3. Le richieste di parere sugli atti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 10 e su ogni altro atto di competenza della Giunta sono avanzate dalla stessa nella fase istruttoria di predisposizione degli atti e sono inviate al Presidente del CAL. Il parere reso si intende definitivo.
4. Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1, lett. a), b) c) e d) dell'articolo 10 ed entro dieci giorni nei casi di cui al comma 1, lett. e), dell'articolo 10.
5. Il Regolamento del Consiglio regionale e l'atto di Giunta di cui al comma 1 prevedono la possibilità di ridurre ad un terzo, per ragioni d'urgenza, i termini di cui al comma 4.
6. Decorso il termine stabilito senza che il CAL abbia espresso il parere, il Consiglio regionale o la Giunta regionale possono comunque provvedere.
7. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto, o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 13

Concertazione

1. Su richiesta della Giunta regionale, il Presidente del CAL convoca tavoli di concertazione per raggiungere le intese necessarie a garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali di interesse locale, nonché per concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle competenze regionali e degli Enti locali e per svolgere attività di interesse comune.
2. Ai tavoli di concertazione di cui al comma 1 partecipano, oltre al Presidente del CAL ed a due componenti dello stesso individuati di volta in volta a norma del Regolamento, il Presidente della Giunta, l'Assessore competente per i rapporti con gli Enti locali, l'Assessore competente in materia, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, della AICCRE e della Legautonomie.
3. In relazione agli argomenti oggetto delle intese o degli accordi di cui al comma 1 il Presidente del CAL può invitare a partecipare al tavolo di concertazione, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell'Università e delle Istituzioni scolastiche.
4. Qualora le intese o gli accordi di cui al comma 1 non sono raggiunti entro trenta giorni dall'insediamento del tavolo di concertazione gli organi regionali provvedono con atti motivati.

Art. 14

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione il Presidente del Consiglio regionale indice le elezioni per l'elezione del CAL entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Abrogazione della L.R. 18.4.1996, n. 21

1. La L.R. 21/1996: "Istituzione della Conferenza permanente Regione-Enti locali" è abrogata.
2. La Conferenza permanente Regione Enti locali continua la propria attività sino all'insediamento del CAL.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili per il 2009 in euro 10.000,00 si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 01.01.005.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all'attuazione delle necessarie variazioni al bilancio del Consiglio per l'istituzione della relativa UPB.".

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Abruzzo.

MODALITA' E CRITERI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

(Allegato alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 212 del 22 novembre 2011, come modificato con Delib.U.P. n. 53 del 22 marzo 2012)

Indice

- Art. 1 (Finalità)*
- Art. 2 (Indizione delle elezioni)*
- Art. 3 (Elettorato passivo)*
- Art. 4 (Elettorato attivo e validità delle elezioni)*
- Art. 5 (Collegi elettorali)*
- Art. 6 (Presentazione e sottoscrizione delle candidature)*
- Art. 7 (Esame ed ammissione delle candidature)*
- Art. 8 (Organizzazione delle elezioni)*
- Art. 9 (Sede di svolgimento delle elezioni)*
- Art. 10 (Sezioni elettorali)*
- Art. 11 (Svolgimento delle elezioni)*
- Art. 12 (Espressione del voto)*
- Art. 13 (Scheda elettorale)*
- Art. 14 (Procedimento elettorale)*
- Art. 15 (Contestazioni)*
- Art. 16 (Proclamazione e nomina degli eletti)*
- Art. 17 (Sostituzione)*
- Art. 18 (Norma transitoria)*

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Art. 1 (Finalità)

1. In attuazione della L.R. 11 dicembre 2007, n. 41, "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali" (CAL), il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per lo svolgimento delle elezioni e per la sottoscrizione e presentazione delle candidature.

Art. 2 (Indizione delle elezioni)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio regionale, emanato entro sessanta giorni dalle elezioni regionali, sono indette le elezioni dei dodici componenti elettivi del CAL.
2. Il decreto di cui al comma 1, redatto ai sensi dell'art. 3 della L.R. 41/2007, è comunicato ai Sindaci dei comuni non capoluogo ai fini della successiva comunicazione ai consiglieri comunali e della pubblicazione sull'Albo pretorio di ciascun Comune almeno 30 giorni prima delle elezioni. Il decreto è altresì comunicato ai Presidenti delle Province.

Art. 3 (Elettorato passivo)

1. Sono componenti elettivi del CAL i Sindaci dei Comuni non capoluogo di Provincia.

Art. 4 (Elettorato attivo e validità delle elezioni)

1. Sono elettori i Consiglieri comunali dei Comuni non capoluogo di Provincia.
2. Le elezioni sono valide con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto.

Art. 5 (Collegi elettorali)

1. I collegi elettorali sono:
 - a) il collegio della Provincia dell'Aquila, con quattro seggi;
 - b) il collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;

- c) il collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;
 - d) il collegio della Provincia di Pescara, con due seggi.
2. In ciascun collegio le candidature possono essere presentate nel numero minimo pari al doppio e nel numero massimo pari al quadruplo dei seggi da ricoprire.

Art. 6

(Presentazione e sottoscrizione delle candidature)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURA del decreto di cui all'art. 2, i Sindaci dei comuni non capoluogo di provincia inoltrano la propria candidatura alla Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le candidature pervenute oltre le ore dodici dell'ultimo giorno utile sono escluse. Delle candidature è redatto un elenco in ordine cronologico di presentazione.
3. E' consentito inoltrare la candidatura esclusivamente per il collegio elettorale nel cui ambito territoriale il Sindaco candidato svolge il proprio mandato.
4. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura, debitamente sottoscritta, sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, la carica di Sindaco rivestita in un Comune ricompreso nel collegio elettorale per il quale è presentata la candidatura, nonché il collegio per il quale è presentata la candidatura (Allegato A).
5. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura ciascun Sindaco candidato può nominare un proprio rappresentante presso la sezione elettorale che assiste allo svolgimento delle operazioni di voto.
6. Ciascuna candidatura è corredata da almeno 30 firme di aventi diritto al voto nel collegio elettorale per il quale la stessa è presentata.
7. Le firme degli elettori sono apposte su apposito modulo recante il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del Sindaco candidato e il Comune ove lo stesso riveste la carica di sindaco. Per ciascun sottoscrittore sono indicati: il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la carica rivestita in un comune del collegio per il quale il sindaco candidato ha presentato la candidatura (Allegato B).
8. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura.
9. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", con esclusione dei consiglieri comunali in quanto sottoscrittori.

Art. 7

(Esame ed ammissione delle candidature)

1. L'Ufficio di Presidenza, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature verifica se le candidature siano state presentate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6.
2. All'esito dell'esame di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione:
 - a) dichiara ammissibili le candidature che corrispondano alle condizioni di cui all'art. 6;
 - b) dichiara inammissibili le candidature che non corrispondano alle condizioni di cui all'articolo 6;
 - c) riduce al numero prescritto dal comma 2 dell'articolo 5 le candidature eccedenti, escludendo quelle presentate per ultime in ordine cronologico;
 - d) fissa un nuovo termine, non superiore ai dieci giorni, per la presentazione delle candidature nei collegi ove il numero dei candidati risulti inferiore ai seggi da assegnare.
3. La delibera di cui al comma 2 è pubblicata sul BURA e comunicata ai candidati.
4. Entro quarantotto ore dal ricevimento della comunicazione, i candidati possono presentare le proprie controdeduzioni.
5. L'Ufficio di Presidenza decide nelle quarantotto ore successive.
6. Nel caso di cui alla lett. d) del comma 2, trovano applicazione le disposizioni previste dai commi da 1 a 5.

Art. 8

(Organizzazione delle elezioni)

1. L'emanazione del decreto di cui all'art. 2 è preceduta da una intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e i Presidenti delle province mirata alla definizione degli aspetti organizzativi.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'art. 2, i Sindaci dei comuni non capoluogo inviano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'elenco aggiornato dei consiglieri comunali del proprio Comune.
3. L'elenco di cui al comma 2 riporta l'indicazione del Comune, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di ciascun Consigliere comunale; lo stesso è utilizzato come lista degli aventi diritto al voto dalle Sezioni elettorali (Allegato C).

Art. 9
(Sede di svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni si svolgono presso la sede del Consiglio provinciale di ciascun collegio elettorale.
2. Il Sindaco più anziano di età, che non sia candidato, assume le funzioni di Presidente della sezione elettorale.
3. Sulla base dell'intesa di cui al comma 1 dell'art. 8, il decreto di cui all'art. 2 può individuare più Sezioni elettorali per ciascuna circoscrizione; in tal caso le funzioni di Presidente di sezione sono svolte da un Sindaco non candidato dello stesso collegio elettorale che segue per età il Sindaco più anziano.

Art. 10
(Sezioni elettorali)

1. La sezione elettorale è composta dal Presidente, da un segretario e da due scrutatori.
2. Il segretario è nominato dal Presidente di sezione tra i consiglieri comunali aventi diritto al voto nel collegio.
3. Gli scrutatori sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale tra i dipendenti del Consiglio regionale.
4. All'ingresso di ciascuna sezione elettorale è affisso l'elenco dei candidati.
5. Le funzioni relative all'allestimento e alla vigilanza delle Sezioni elettorali sono svolte dalle Amministrazioni provinciali secondo quanto stabilito nell'intesa di cui al comma 1 dell'art. 8.
6. Le Sezioni elettorali sono allestite a partire dalle ore 14.00 del giorno precedente a quello delle elezioni.

Art. 11
(Svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni si svolgono nel giorno fissato dal decreto di indizione dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
2. Ciascun elettore esercita il diritto di voto munito di idoneo documento di riconoscimento.
3. Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 17.30 del giorno stabilito per le elezioni.

Art. 12
(Espressione del voto)

1. Ogni avente diritto al voto esprime sulla scheda una sola preferenza.
2. La preferenza è espressa scrivendo in modo chiaro ed inequivocabile il nome ed il cognome del candidato.
- 2 bis. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Il voto di preferenza espresso scrivendo solo il cognome del candidato preferito è da ritenersi valido anche quando esso sia espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto o non ci siano omonimie che impediscano di assegnare il voto.
3. Il voto espresso con altre modalità è nullo.

Art. 13
(Scheda elettorale)

1. La scheda elettorale è allegata al presente regolamento come parte integrante e sostanziale (Allegato D).
2. La scheda, in formato A4, di colore bianco, reca, nella parte esterna, in basso a sinistra e in sequenza, la dicitura "Elezioni del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo", la data della votazione, l'indicazione del Collegio elettorale, la firma di uno scrutatore con a fianco il timbro della Sezione.
3. La scheda di cui al comma 1, nella parte interna, reca una riga riservata all'indicazione della preferenza.

Art. 14
(Procedimento elettorale)

1. Del procedimento elettorale è redatto verbale a cura dei Presidenti delle Sezioni elettorali.
2. I Presidenti delle Sezioni elettorali, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati alla segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Nei collegi ripartiti in due o più Sezioni provinciali il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente della prima sezione elettorale che ne curerà il successivo inoltrare alla Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 15

(Contestazioni)

1. L'Ufficio di Presidenza decide su eventuali contestazioni relative alle operazioni elettorali.
2. Le contestazioni sono presentate all'Ufficio di Presidenza entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali. L'Ufficio di Presidenza decide nei successivi dieci giorni, previa istruttoria della struttura competente.

Art. 16

(Proclamazione e nomina degli eletti)

- 1 Entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni elettorali, l'Ufficio di Presidenza proclama eletti i candidati che, sulla base dei verbali, hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani di età, in ciascun collegio.
2. A seguito della proclamazione, il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, nomina i componenti elettivi del CAL. Il decreto è comunicato al Presidente della Giunta regionale.
3. Il decreto di nomina è pubblicato sul BURA.

Art. 17

(Sostituzione)

1. Il componente elettivo del CAL che cessa dalla carica di Sindaco per qualsiasi causa è sostituito dal primo dei non eletti tra i Sindaci candidati nello stesso collegio elettorale.

Art. 18

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'art. 2 è emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURA del presente regolamento.

Allegato A

Modulo per la dichiarazione di presentazione della candidatura

**ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
DELLA REGIONE ABRUZZO**

(DATA DELLE ELEZIONI)

ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

(art. 6 del regolamento di attuazione della L.R. 11 dicembre 2007, n. 41, "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali")

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____
Sindaco del Comune di _____, avanza la propria candidatura per l'elezione a
componente elettivo del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo nel collegio elettorale
della Provincia di _____

Nomina come proprio rappresentante presso la sezione elettorale il Sig. _____

Allega il modulo che contiene la sottoscrizione di n. _____ aventi diritto al voto.

_____, addì _____

(firma)

Allegato B

Modulo per la sottoscrizione delle candidature

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA

Pag. _____

**DEL SIG. _____ NATO A _____ IL _____
SINDACO DEL COMUNE DI _____ PER L'ELEZIONE DEI
COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE
ABRUZZO CHE SI TERRANNO IN DATA _____**

**I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio delle Autonomie Locali di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA**

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41, "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali", secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

**DEL SIG. _____ NATO A _____ IL _____
SINDACO DEL COMUNE DI _____ PER L'ELEZIONE DEI
COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE
ABRUZZO CHE SI TERRANNO IN DATA _____**

**I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio delle Autonomie Locali di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA**

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41, "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali", secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

DEL SIG. _____ **NATO A** _____ **IL** _____
SINDACO DEL COMUNE DI _____ **PER L'ELEZIONE DEI**
COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE
ABRUZZO CHE SI TERRANNO IN DATA _____

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio delle Autonomie Locali di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41, "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali", secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Consigliere nel Comune di	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

**AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. ____/____), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

_____, addì _____



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Modulo per l'elenco aggiornato dei Consiglieri comunali da inviare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e da utilizzare come lista degli avanti diritto al voto presso le Sezioni elettorali.

**ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
DELLA REGIONE ABRUZZO**

(DATA DELLE ELEZIONI)

Elenco dei Consiglieri comunali del COMUNE di _____

In ordine alfabetico

N.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	(Riservato alla Sezione elettorale) Estremi del documento di riconoscimento
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Allegato D

Scheda elettorale

Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio delle Autonomie Locali

Formato A4

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO <hr/> <p>(data della votazione)</p> COLLEGIO DI _____		
FIRMA DELLO SCRUTATORE ----- TIMBRO DELLA SEZIONE		

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio delle Autonomie Locali

Formato A4

<hr/> <p>(VOTO DI PREFERENZA SCRIVERE IN MODO CHIARO ED INEQUIVOCABILE IL NOME ED IL COGNOME DEL CANDIDATO)</p>
